

Associazione non riconosciuta e centro d'imputazione

Anche un'associazione non riconosciuta ha la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, anche rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi dell'attività.

Tribunale di Vicenza, sentenza del 11.01.2018

...omissis...

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall' art. 52, comma 5, della L. n. 69 del 2009).

Con atto di citazione regolarmente notificato, V. s.r.l. e P. s.r.l. evocavano in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, lo S.S. e Associati (da ora per brevità anche solo "S.S."), il rag. B.M. e il dott. B.F. in proprio, lo S.L.C. di P. con gli avv.ti M.A. e R.S. personalmente ed, infine, T.B.C. s.r.l., promuovendo nei loro confronti azione di accertamento negativo del credito, in relazione al compenso per l'incarico professionale conferito ai convenuti nell'ambito di un progetto di ristrutturazione dei debiti, nonché di condanna dello S.S., dello S.L.C. e di T.B.C. s.r.l., ciascuno per la parte di sua spettanza, alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza rispetto a quanto pattuito nella lettera di incarico del 9.05.2011.

In estrema sintesi le odierne istanti esponevano:

- di aver conferito, nel maggio 2011, allo S.S. e Associati, al rag. B.M. e al dott. B.F. (per la parte riguardante l'assistenza e la consulenza commercialistica), alla società I.A. s.r.l., poi sostituita dalla T.B.C. s.r.l. (con riferimento alla consulenza strategica e direzionale), allo S.L.C. e agli avvocati M.A. E R.S. (per quanto concerne l'assistenza, la consulenza, la difesa e la rappresentanza legale) l'incarico professionale avente ad oggetto lo svolgimento di "attività di consulenza ed assistenza finalizzate alla verifica dei presupposti necessari all'accesso ad una delle procedure di ristrutturazione dei debiti e/o concorsuali previste dalla legge, e la successiva attuazione della medesima sino al passaggio in giudicato del piano di risanamento e/o l'omologa del piano di

ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e 182 L.F., della società V. s.r.l., tenendo comunque conto anche della situazione debitoria e patrimoniale della P. s.r.l.", a fronte di un compenso complessivo pari ad Euro 500.000,00, oltre IVA ed accessori, da versarsi nei termini di cui all'art. 3 della lettera di incarico;

-che, nello specifico, in base agli accordi intercorsi, era stato pattuito un pagamento del compenso professionale suddiviso per fasi, vale a dire: "alla firma del presente mandato il 5% del compenso; al 31 maggio 2011 il 5% del compenso; il 15% del compenso alla fine del processo di due diligence e redazione/approvazione del progetto finale di intervento da parte dei mandanti; il 25% del compenso al deposito presso il registro delle imprese/Tribunale del piano di risanamento/progetto di ristrutturazione del debito (tempo nel quale deve esserci l'approvazione dei creditori partecipanti al piano di risanamento/progetto di ristrutturazione del debito); il 50% del compenso all'avvenuto consolidamento del piano di risanamento e/o omologa del piano di ristrutturazione del debito";

-di avere revocato, in data 22.05.2013, il mandato professionale dopo che le trattative con gli istituti di credito e le società di leasing per negoziare le condizioni di ripianamento si erano definitivamente interrotte a causa della negligenza dei convenuti che, a distanza di due anni dal conferimento dell'incarico, si erano limitati ad elaborare un progetto non ancora definitivo di ristrutturazione dei debiti delle due società attrici, senza svolgere alcun'altra attività;

-che, pertanto, all'atto della revoca dell'incarico, le uniche prestazioni professionali suscettibili di remunerazione erano quelle afferenti le prime tre fasi previste dall'art. 3 della lettera di incarico, con conseguente maturazione del diritto dei convenuti di percepire il 25% del compenso complessivamente pattuito, pari ad Euro 125.000,00 al netto dell'IVA;

-di avere, tuttavia, corrisposto ai professionisti incaricati la maggior somma di Euro 186.355,26 (vale a dire Euro 109.412,00 allo S.S.P., Euro 60.943,05 agli avv.ti A.M. e S.R., Euro 16.000,00 alla società I.A. s.r.l.);

-che nonostante il versamento della predetta somma, eccedente il compenso effettivamente maturato, le attrici si erano viste richiedere il versamento dell'ulteriore importo ("scontato") di Euro 183.355,26 a titolo di saldo dell'attività prestata in loro favore.

Sulla base di tali allegazioni, dunque, V. s.r.l. e P. s.r.l. rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte, chiedendo, previa declaratoria dell'avvenuta revoca dell'incarico professionale, di accertarsi che nulla era ulteriormente dovuto ai convenuti a titolo di corrispettivo per le attività di consulenza ed assistenza oggetto del mandato professionale e di condannarsi chi di dovere alla restituzione degli acconti ricevuti in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Lo S.S. e Associati e il rag. B.M. si costituivano con un'unica comparsa di costituzione e di risposta, nella quale i convenuti, svolte eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva in capo al rag. B.M., citato in giudizio in proprio, e di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda ex art. 164 co. 4 c.p.c. , evidenziavano che le richieste attoree erano frutto di una errata interpretazione degli accordi contrattuali, in quanto, a seguito della revoca del mandato professionale per volontà delle attrici, il corrispettivo da esse dovuto andava parametrato all'opera concretamente svolta dai professionisti sino a quel momento, come previsto dall'art. 7 comma 2 del mandato, che non richiamava l'art. 3 relativo agli "steps" di maturazione del compenso, applicabili solo nella ipotesi normale di conclusione dell'incarico

professionale; pertanto, allegando di vantare nei confronti di V. s.r.l. e di P. s.r.l. un credito di Euro 147.928,00 oltre iva per avere di fatto posto in essere tutta l'attività delegata (effettuando la Due Diligence richiesta della posizione patrimoniale delle due società, curando le fasi necessarie per consentire la predisposizione dell'attestazione, svolgendo attività di consulenza in relazione alle varie problematiche emerse in relazione alla situazione patrimoniale delle mandanti, verificando i presupposti per l'accesso alle procedure concorsuali e prestando la relativa consulenza, assistendo i mandanti nel corso delle contrattazioni con i creditori e svolgendo la relativa attività di consulenza, predisponendo varie versioni dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per le clienti), chiedevano il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, stante il ricevimento di acconti per Euro 99.000,00, di condannarsi le attrici al pagamento del compenso residuo ancora dovuto allo S.S., pari ad Euro 48.928,00 oltre iva ed accessori. In subordine, per l'ipotesi di ritenuta applicazione dell'art. 3 della lettera d'incarico, i convenuti sollecitavano una pronuncia di accertamento della maturazione del compenso nella misura del 50% di quello complessivamente pattuito, in ragione del sostanziale raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 4 dell'art. 3 cit., e per l'effetto, la condanna delle controparti al pagamento della somma di Euro 21.000,00 oltre iva di legge e contributo previdenziale, pari alla differenza tra quanto dovuto (Euro 120.000,00) e quanto già versato (Euro 99.000,00).

Quanto alle difese di T.B.C. s.r.l., parimenti costituitasi, la convenuta rilevava di avere svolto anch'essa, già prima della revoca del mandato, tutta l'attività oggetto dell'incarico professionale (mediante analisi della situazione patrimoniale e finanziaria delle società attrici, verifica congiuntamente al cliente di tutti gli asset patrimoniali e dei correnti valori di mercato degli stessi, verifica della redditività di ciascun immobile, verifica delle posizioni debitorie insistenti su ciascuna proprietà immobiliare sia relativamente a linee di debito che finanziamenti in leasing, predisposizione del progetto strategico e stesura del piano finanziario finalizzato al soddisfacimento dei creditori secondo tempi e valori considerati realizzabili in funzione del momento di mercato e della peculiare concentrazione degli immobili nella medesima area geografica, condivisione del progetto strategico e del piano finanziario con i clienti, presentazione del piano di ristrutturazione agli Istituti di Credito e alle società di leasing) e di avere, pertanto, diritto al pagamento dell'intero compenso pattuito, pari ad Euro 54.880,00 oltre iva di legge o, in subordine, al 50% di esso per il raggiungimento del quarto step ai sensi dell'art. 3 del mandato.

La convenuta, quindi, concludeva per l'integrale rigetto delle domande proposte da V. s.r.l. e P. s.r.l. e, atteso l'incasso del minor importo di Euro 16.000,00, per la loro condanna al pagamento della differenza pari ad Euro 38.880,00 o in subordine Euro 24.000,00; inoltre, evidenziando che T. aveva ricevuto solo il 20% del corrispettivo globale pattuito pur avendo maturato, per stessa ammissione di parte attrice, un compenso almeno del 25% , formulava in ulteriore subordine domanda riconvenzionale di condanna delle attrici al pagamento del 5% mancante, in quanto non contestato, nonché al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Si costituivano, altresì, in giudizio lo S.L.C. e gli avv.ti M.A. e R.S. che svolgevano analoghe eccezioni di carenza di legittimazione passiva con riferimento ai due professionisti e di nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. ; nel merito, contestavano in toto le pretese ex adverso azionate, assumendo che la revoca dell'incarico professionale, in realtà per nulla dettata da presunti ritardi nelle trattative, inerzie o mancanze di professionalità, era intervenuta quando i soggetti incaricati avevano già da tempo completato l'iter utile alla redazione del Piano ex art. 182 bis L.F. e la P. era stata messa in condizioni di operare, continuando in proprio l'attività di commercio di carburanti, di modo che

doveva ritenersi senz'altro maturato il diritto al compenso di cui all'art. 3 della lettera di incarico sino al punto 4 compreso. Di conseguenza, i convenuti quantificavano in Euro 90.000,00 (pari al 50% dell'intera somma contrattualmente prevista di Euro 180.000,00) l'importo dovuto allo S.L.C. a titolo di competenze dovute per le sue prestazioni professionali e svolgevano domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto ancora dovuto (detratto l'acconto di Euro 55.481,65), pari ad Euro 34.518,25.

Il dott. B.F. non si costituiva, invece, nel rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. , ma in via tardiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.10.2015, nella quale il convenuto eccepiva, oltre alla nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva, aderendo alle difese svolte sul punto dallo S.S. e rilevando inoltre di aver cessato di far parte di esso già in data 14.12.2012; pertanto, chiedeva di disporsi la sua immediata estromissione dal giudizio e, in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, che comunque contestava in quanto infondate nel merito, di condannarsi la suddetta associazione professionale a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.

La causa veniva istruita in via documentale e con l'assunzione delle prove orali (testimoniali e per interpellato); quindi, rigettata l'istanza di ammissione della CTU, era rinviata per la precisazione delle conclusioni avanti al nuovo G.I. che la introitava per la sentenza all'udienza del 27.04.2017, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione, per genericità ed indeterminatezza delle domande, ex art. 164 co. 4, c.p.c. , così come sollevata dalle parti convenute, siccome infondata.

Invero, l'atto introduttivo del giudizio, a dispetto di quanto dedotto a supporto dell'eccezione di nullità, contiene una chiara ed esauriente esposizione dei fatti costitutivi delle domande (causa petendi) e dell'oggetto della pretese attoree (petitum), anche con riguardo alla domanda restitutoria, avuto riguardo al contenuto della citazione e dei documenti ad essa allegati, da cui sono evincibili tutti gli elementi necessari per giungere, attraverso semplici calcoli aritmetici, alla quantificazione della somma complessiva per la quale le attrici agiscono in ripetizione e alla sua ripartizione tra gli Studi professionali incaricati.

Ne deriva, pertanto, che il petitum non può considerarsi né omesso né assolutamente incerto, come richiesto dall'art. 164 c.p.c. Ciò lo si ricava dagli stessi scritti difensivi dei convenuti, i quali, sin dalla loro costituzione in giudizio, sono stati in grado di svolgere ampie ed articolate difese prendendo immediata e specifica posizione sulle deduzioni avversarie e formulando anche domande di natura riconvenzionale.

L'eccezione in parola va, perciò, rigettata.

Per quanto riguarda, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva - o, più correttamente, di titolarità (dal lato passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - sollevata dai singoli professionisti (rag. B.M., dott. F.B., avv.ti A.M. e S.R., citati in proprio), essa è fondata e deve essere accolta.

Come è noto, nella più recente giurisprudenza si è andato affermando un orientamento che, muovendo dal presupposto per cui gli accordi tra gli associati, nel disciplinare l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione di cui fanno parte, possono attribuire a quest'ultima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi

personalmente curati, giunge alla conclusione che anche una associazione non riconosciuta ha la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, anche rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi dell'attività (Cass. Civ. Sez. I n. 15694/2011; Cass. 14 febbraio 2014 n. 3420; Cass. Civ. Sez. I 4 marzo 2016 n. 4268; Cass. Civ. Sez. II 29 febbraio 2016 n. 3926).

Nella fattispecie concreta il mandato professionale è stato conferito dalle società attrici mediante la scrittura privata del 9.05.2011 (doc. 4 fascicolo attoreo) nella quale è ben specificato che l'incarico è stato conferito ed assunto dagli studi associati ai quali appartenevano i singoli professionisti che poi hanno prestato personalmente la loro opera in esecuzione del mandato stesso: tanto si ricava dal testo contrattuale nel quale sia il rag. B.M. e il dott. B. per S.P., sia gli avv.ti A.M. e S.R. per C. hanno dichiarato di accettare l'incarico quali componenti - associati i primi e soci e legali rappresentanti i secondi - dei rispettivi Studi professionali che, infatti, sono stati denominati nella scrittura medesima "Studi- Mandatari".

Ciò spiega, evidentemente, la ragione per cui le stesse attrici, pur avendo convenuto in giudizio i singoli professionisti, non abbiano poi indirizzato verso di essi le loro domande restitutorie.

Pertanto le domande attoree andranno esaminate unicamente nei confronti dei veri titolari passivi del rapporto controverso che sono lo S.S.P., lo S.C. e T.B.C. s.r.l.

Nel merito si osserva quanto segue.

E' incontestato tra le parti e, comunque, documentalmente provato che il rapporto professionale instaurato con la lettera di incarico del 9.05.2011 è stato interrotto per volontà delle mandanti a seguito del recesso comunicato a mezzo di raccomandata del 22.05.2013 (doc. 32 fascicolo attoreo).

L'art. 7 della lettera di incarico professionale stabilisce che "il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione"; tuttavia, di seguito precisa che "In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta".

La clausola in questione, dunque, riproduce sostanzialmente la previsione dell'art. 2237 c.c. , dettato in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, il quale contempla, al pari dell'art. 2227 concernente il contratto di lavoro autonomo, una ipotesi di recesso "ad nutum", consentendo al cliente di interrompere il rapporto contrattuale indipendentemente da quello che è stato il comportamento del professionista e cioè a prescindere dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo.

Tale amplissima facoltà, che trova la sua ragione d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente, ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta. Pertanto il recesso del cliente, giustificato o meno che sia, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che questo è dovuto non per tutta l'opera pattuita, ma solo per l'attività effettivamente compiuta, con conseguente necessità di verificare solo in che cosa si sia tradotta tale attività (v., tra

le tante, Cass. Civ. Sez. VI 7 novembre 2012 n. 19265; Cass. Civ. 25.06.2007 n. 14702; Cass. Civ. 11 marzo 1999 n. 5775; Cass. Civ. 21 ottobre 1998 n. 10444).

In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che, qualora vi sia stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa, salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria, rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente (Cass. Civ. n. 2558/1973); infatti, pure in detta ipotesi, devono ritenersi operanti i criteri stabiliti dall'art. 2233 c.c. , in base al quale è la libera determinazione della volontà delle parti a costituire l'indice principale per la quantificazione del compenso e, solo in difetto di tale determinazione, valgono in ordine successivo le tariffe professionali, gli usi e, infine, la decisione del giudice (Cass.Civ. n. 6732/2000).

Sempre la S.C., anche in tempi relativamente recenti, ha avuto poi occasione di esaminare l'ipotesi in cui i contraenti non si siano limitati a disciplinare le modalità di determinazione del compenso professionale, ma abbiano anche subordinato il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato obiettivo, affermando - con principio perfettamente applicabile alla presente controversia - che, "laddove vi sia stata tra le parti una valida convenzione nel senso di ancorare non la misura del compenso, ma il diritto stesso al compenso, alla realizzazione di un determinato risultato, il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento previsto comporta necessariamente che nessun diritto al compenso può dirsi mai sorto in favore del professionista, neppure in caso di revoca dell'incarico, a meno che il recesso ante tempus del cliente sia stato causa del venir meno del risultato" (Cass. Civ. Sez. II n. 14510/2012; Cass. Civ. Sez. II).

Nel caso di specie, come è agevole ricavare dal contenuto della lettera di incarico del 9.05.2011 (doc. 4 fascicolo attoreo), le parti hanno inteso inequivocabilmente pattuire un corrispettivo per fasi e a percentuale, subordinando il sorgere del diritto stesso alla percezione delle competenze da parte dei professionisti (in questo senso depone l'espressione "maturazione del compenso" utilizzata dai contraenti) al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 3 del mandato e, al contempo, prevedendo l'applicazione di determinate percentuali (da calcolarsi sul compenso globalmente determinato in base al valore dell'affare) al raggiungimento del singolo obiettivo prefissato.

Tale regolamentazione pattizia delle condizioni per la sussistenza del diritto al compenso e delle modalità per la relativa quantificazione - contrariamente a quanto sostenuto da S. che ha prospettato una interpretazione dell'art. 7 della lettera d'incarico sganciata dalla previsione dell'art. 3 - non risulta essere stata convenuta per la sola ipotesi "normale" di conclusione dell'incarico professionale, con esclusione del caso (verificatosi in concreto) di attività svolta solo parzialmente in ragione dell'intervenuta revoca del mandato; anzi, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, deve pervenirsi alla conclusione opposta, dovendo il riferimento all' "opera già svolta" di cui all'art. 7 essere valutato proprio in collegamento con l'art. 3 al fine di stabilire se l'attività professionale eventualmente posta in essere prima della revoca esercitata dagli attori sia suscettibile, e in quale percentuale, di remunerazione.

Più nel dettaglio, le parti, attraverso la clausola negoziale in esame, hanno pattuito che il compenso in favore degli odierni convenuti, da corrispondere nella misura del 5% all'atto della stipulazione contrattuale (prima fase) e di un ulteriore 5% al 31 maggio 2011 (seconda fase), maturasse nelle seguenti ulteriori percentuali:

-15% alla fine del processo di due diligence e redazione/approvazione del progetto finale di intervento da parte dei mandanti (terza fase);

- 25% al deposito presso il registro delle imprese/Tribunale del piano di risanamento/progetto di ristrutturazione del debito ... (quarta fase);

-50% all'avvenuto consolidamento del piano di risanamento e/o omologa del piano di ristrutturazione del debito (quinta fase).

Si tratta allora di stabilire, essendo incontestato nel presente giudizio il raggiungimento della "terza fase", se i convenuti, per effetto dell'opera ulteriormente prestata, abbiano maturato il diritto a percepire il compenso quanto meno nella misura 50% di quello globalmente pattuito, in ragione della realizzazione dell'obiettivo di cui al quarto punto dell'art. 3 del mandato; a nulla rilevando, invece, essendo diversi da quelli concordati tra le parti, i criteri di applicazione e determinazione delle spettanze propugnati dallo S.S. che, in principalit , ha chiesto di procedersi ad una liquidazione del corrispettivo calcolato a tempo (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e di risposta).

Ebbene, ad avviso del Tribunale, gli elementi probatori acquisiti (dati documentali, ammissioni dei convenuti in sede di interrogatorio formale, prove testimoniali), complessivamente considerati, consentono di ritenere l'infondatezza degli assunti dei convenuti in ordine al raggiungimento del quarto step e cio  della fase in cui - si ricorda - si sarebbe dovuto procedere al deposito presso il registro delle imprese/Tribunale del piano di risanamento/progetto di ristrutturazione del debito approvato dai creditori partecipanti (v. art. 3 punto 4 della lettera di incarico).

In proposito, infatti, pu  dirsi acclarato che, al momento della revoca dell'incarico professionale da parte delle societ  V. s.r.l. e P. s.r.l. (22.05.2013) non esisteva ancora un progetto definitivo di Accordo di Ristrutturazione ex art. 182-bis L.F., in quanto le trattative con le banche, gi  interrotte nel mese di gennaio 2012, e poi riprese (doc.ti 46, 47, 48, 49 fascicolo S.)), si erano definitivamente arenate nell'aprile 2013.

Significativa  , in questo senso, la testimonianza dell'avv. S.F.M. - della cui attendibilit  non vi   ragione di dubitare anche per il ruolo dallo stesso rivestito nella vicenda di "advisor" del ceto bancario-creditorio - il quale, nel corso della sua escussione, ha confermato l'invio della mail del 18.12.2012 contenente la comunicazione relativa all'abbandono, da parte degli Istituti di credito, delle trattative relative alla ristrutturazione del debito (doc. 26 fascicolo attoreo), precisando che "successivamente ... le banche manifestarono la disponibilit  a riconsiderare il loro diniego in forza di una diversa proposta nel caso in cui questa fosse stata presentata; cosa che non avvenne" (v. verbale d'udienza del 12.05.2016).

Tale deposizione si pone in linea con quella del teste rag. C.F. che ha reso dichiarazioni altrettanto dirimenti ai fini dell'accertamento del reale accadimento dei fatti, del seguente tenore: "...Quale consulente delle societ  V. e P. fui direttamente contattato dai funzionari di alcuni istituti di credito che mi informavano dell'interruzione delle trattative come da e-mail inviata dall'avv. S.... Dopo l'e-mail dell'avv. S. vi fu un incontro presso lo S.S. e furono date assicurazioni che mancava poco al raggiungimento dell'accordo, per cui fu fissata una riunione con il ceto bancario che si svolse in gennaio o febbraio 2013 e quindi furono riallacciate le trattative. Successivamente venivo continuamente informato dai funzionari delle banche che le ipotesi di piano che venivano proposte non rispondevano alle richieste del ceto bancario per cui ad aprile 2013 le trattative si interruppero definitivamente". Inoltre, lo stesso teste ha precisato di avere partecipato alla riunione del 6.05.2013, nel corso della quale i convenuti prospettarono, come unica ipotesi di soluzione

all'abbandono delle trattative da parte delle banche, la domanda di concordato preventivo ("... il rag. M. disse che, vista l'interruzione dei rapporti con il ceto bancario, nella persona dell'avv. S., l'unica alternativa era la presentazione di una domanda di concordato preventivo ... il rag. M. propose quale unica soluzione alternativa il concordato preventivo delle società" - v. verbssssse del rag. M. i quali hanno parimenti confermato di avere ipotizzato il concordato preventivo sia pure come soluzione alternativa al piano di ristrutturazione).

Non corrisponde, quindi, al vero che già tempo prima della revoca del mandato professionale vi era una versione definitiva dell'Accordo di Ristrutturazione del debito pronta per essere depositata al Registro delle Imprese e presso il Tribunale e non depositata per volontà dei clienti. Gli esiti dell'istruttoria appena evidenziati smentiscono appieno tale sss emerso esattamente il contrario e cioè che a distanza di circa due anni dal conferimento dell'incarico le trattative si erano concluse negativamente a causa del rifiuto di una parte degli Istituti di credito a dare il proprio benestare alle proposte di piano elaborate nell'interesse delle attrici; tant'è vero che anche i testi delle parti convenute (eccetto il dott. B. le cui dichiarazioni contrastano con il quadro probatorio emergente dalle risultanze documentali e testimoniali in atti) si sono limitati a confermare la mera predisposizione di bozze di piano nel periodo in cui si svolsero le trattative, e non anche che il progetto di accordo stilato nel marzo 2013 fosse quello definitivo (v. testi F., S., G.). Anzi, tale circostanza è stata decisamente smentita dal teste C.F. che, sentito a prova contraria sul capitolo 15 della memoria S., ha precisato: "... sss l'implementazione del piano con informazioni relative ai tempi di realizzo delle vendite degli immobili e su come doveva essere predisposto il piano finanziario; informazioni che lo S.S. non rese. Nei contatti che intrattenevo con i funzionari delle banche ci fu un momento in cui mi suggerirono di cambiare lo studio per la predisposizione del piano in quanto non forniva quanto richiesto".

Viceversa, nessuna prova è emersa in ordine all'ipotizzata responsabilità delle attrici nella interruzione delle trattative con gli Istituti di credito (v. testi C., S. e Z.).

In conclusione, dunque, risulta accertato che le attrice hanno esercitato il recesso ad nutum quando i professionisti non avevano ancora raggiunto l'obiettivo di cui al quarto punto dell'art. 3 della lettera di incarico, al quale era subordinata la maturazione del compenso nella misura del 50% del corrispettivo previsto per l'ipotesi di completa esecuzione del mandato.

A detto accertamento segue, pertanto, l'integrale accoglimento, limitatamente però alle posizioni dello S.S. e ssssss delle domande ex adverso spiegate da V. s.r.l. e P. s.r.l., dirette ad ottenere la declaratoria di non debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, nonché la restituzione di quanto versato in eccesso ai professionisti.

Circa la pretesa restitutoria, si rileva che i convenuti hanno confermato l'avvenuto versamento, da parte delle mandanti, del complessivo importo di Euro 186.355,26 (all.ti da 35 a 53 fascicolo attoreo). Detta somma risulta effettivamente superiore a quella che le attrici avrebbero dovuto corrispondere per l'attività svolta sino alla interruzione del rapporto professionale, trattandosi di attività riguardante le sole prime tre fasi previste dall'art. 3 della lettera di incarico professionale, per le quali gli Studi incaricati hanno maturato il diritto ad un compenso pari a (25% di Euro 500.000,00) Euro 125.000,00.

A V. s.r.l. e P. s.r.l. deve, perciò, essere restituito il complessivo importo di Euro 65.355,05, ripartito tra gli obbligati come segue:

- Euro 49.412,00 a carico dello S.S., pari alla differenza tra l'importo ricevuto di Euro 109.412,00 e quello dovuto di Euro 60.000,00 (25% di 240.000,00);

- Euro 15.943,05 a carico dello S.L.C., pari alla differenza tra l'importo ricevuto di Euro 60.943,05 e quello dovuto di Euro 45.000,00 (25% di 180.000,00).

Su tali somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla domanda al saldo (con esclusione della rivalutazione monetaria, venendo in rilievo un obbligo restitutorio che costituisce debito di valuta).

Diversa è, invece, la posizione di T.B.C. s.r.l., la cui attività non risulta essere stata interamente remunerata dalle mandanti che hanno provveduto al versamento della somma di Euro 16.000,00, corrispondente al 20% del corrispettivo complessivo (pari ad Euro 80.000,00), in luogo del 25% previsto per il raggiungimento della terza fase.

Invero, solo in sede di prima memoria ex art. 183/6 c.p.c. le attrici hanno messo in discussione l'effettiva esecuzione delle attività oggetto dell'incarico originariamente conferito a I.Asssss di portata estremamente generica che, oltretutto, si pongono in stridente contrasto con quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, ove si afferma espressamente che "...al momento della revoca del mandato era maturato a favore dei professionisti il diritto ad un compenso pari al 25% del corrispettivo complessivo, quantificato in Euro 500.000,00" e che, pertanto, "a conti fatti il compenso (netto) dovuto per l'attività effettivamente svolta sino alla interruzione del rapporto professionale ammonta esattamente ad Euro 125.000,00 (25% di Euro 500.000,00)" (v. ss citazione). Inoltre, di tale attività - al di là delle ammissioni attoree - è stata, comunque, data adeguata dimostrazione anche a mezzo degli stessi testi indicati dalle attrici (v. dichiarazioni del rag. C. sui capitoli di prova della T.).

Ne consegue che V. s.r.l. e P. s.r.l. non avrebbero dovuto estendere le loro pretese restitutorie nei confronti di T. che nulla è tenuta a restituire, risultando anzi creditrice dell'importo di Euro 4.000,00, non ancora versatogli. Pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, le attrici devono essere condannate al pagamento del predetto importo di Euro 4.000,00+iva a titolo di corrispettivo residuo spettante alla convenuta medesima in base alla lettera di incarico del 9.05.2011; il tutto con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Nulla deve statuirsi nei rapporti interni tra lo S.S. e il dott. B. in ragione sia della fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, sia dell'inammissibilità della domanda di manleva formulata dal professionista, trattandosi di una vera e propria domanda di condanna (e non già di una mera difesa) che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dello Studio professionale, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e di risposta tempestivamente depositata.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le attrici e gli S.S. e C., mentre possono essere interamente compensate nei rapporti con i professionisti (rag. M., dott. B. e avv.ti M. e R.).

Nel rapporto tra V. ssssss, le spese processuali possono essere compensate nella misura di $\frac{3}{4}$ atteso il rigetto delle domande riconvenzionali di condanna delle attrici al pagamento della somma di Euro 38.880,00 o, in subordine, di Euro 24.000,00, ponendosi la restante parte a carico delle attrici medesime risultate soccombenti nelle loro domande restitutorie verso tale convenuta e rispetto alla domanda riconvenzionale ulteriormente subordinata (per Euro 4.000,00) spiegata da

quest'ultima. Naturalmente non vi è spazio per una pronuncia di condanna di V. s.r.l. e di P. s.r.l. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , così come invocata da T., stante la sua parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5953/2013 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni di nullità dell'atto di citazione come formulate in atti;
- 2) dichiara il difetto di legittimazione del rag. B.M., del dott. F.B., dell'avv. A.M. e dell'avv. S.R., non titolari nel lato passivo del rapporto contrattuale oggetto di causa, dichiarando l'integrale compensazione delle spese di lite tra le attrici ed i professionisti convenuti;
- 3) accerta e dichiara che Vssss 22.05.2013 hanno revocato il mandato professionale conferito con la lettera di incarico del 9 maggio 2011;
- 4) accoglie l'azione di accertamento negativo del credito promossa da V. s.r.l. e da P. s.r.l. nei confronti dello ss e dello S.L.C., e per l'effetto, accertato che le attrici hanno già corrisposto la complessiva somma di Euro 186.355,26 (al netto di IVA ed accessori di legge), rigettate le domande riconvenzionali proposte dallo S.S. e Associati e dallo Sss che null'altro è dovuto ai predetti convenuti a titolo di compenso per l'attività professionale di cui alla lettera di incarico del 9.05.2011;
- 5) accoglie la domanda di ss e per l'effetto, condanna i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a restituire alle attrici le somme ricevute in eccedenza, unitamente agli interessi legali dalla domanda al saldo, qui di seguito indicate:
 - Euro 49.412,00 a carico dello S.S. e Associati;
 - Euro 15.943,05 a carico dello S.L.C.;
- 6) rigetta le domande di accertamento negativo del credito e di restituzione proposte da V. s.r.l. e da P. s.r.l. nei confronti di T.B.C. s.r.l., ed accoglie la domanda riconvenzionale di condanna delle attrici al pagamento in favore della convenuta dell'importo di Euro 4.000,00 +iva, per le causali di cui in motivazione; conseguentemente, condanna Vsssssss.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento a favore di T.B.C. s.r.l. della predetta somma di Euro 4.000,00 +iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 7) condanna lo Sdsssss in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali sopportate dalle attrici, che si liquidano in complessivi Euro 16.992,89 (di cui Euro 876,89 per esborsi ed Euro 16.116,00 per compenso professionale d'avvocato), oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore attoreo per dichiarato anticipo;
- 8) condanna V. s.r.l. e P. s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione in favore di T.B.C. s.r.l. delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma, già oggetto di compensazione parziale nella misura di $\frac{3}{4}$, di Euro 3.357,50, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Vicenza, il 5 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2018.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola